



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

giustizia@federmoto.it

giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 7/21

Dec. n. 4/21

Il giorno 16 giugno 2021, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 1° giugno 2021, nei confronti di:

1) **MASCHERA Denis**, nato a Dolo (VE) il 19.5.1970 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "WALLABY TEX", con tessera n. 21230115 e licenza Fuoristrada amatoriale n. W02905;

2) **MARTIN GONZALES Nareme Juan**, nato a Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 20.1.1992 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "VEROLESE", con tessera n. 21210628 e licenza Fuoristrada n. X04189;

3) **TESSARI Fabio**, nato a Padova il 14.3.1979 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "WALLABY TEX", con tessera n. 21228334 e licenza Fuoristrada n. W0002287G;

incolpati di:

«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia (applicabile al 3° - TESSARI Fabio - ex art. 32 RMM) e ciò in quanto domenica 30 maggio 2021, presso il Crossodromo "Valle Scrivia" di Cassano Spinola (AL), alle ore 16:06 circa, al termine della finale della 2° manche della gara di Campionato Italiano Motocross selettiva area nord, all'interno del parco chiuso, il 1°, MASCHERA Denis (segnalatore del 3°, TESSARI Fabio) minacciava e colpiva il 2°, MARTIN GONZALEZ Nareme Juan, con un pugno e successivamente lo minacciava facendo un "palese cenno di taglio alla gola". A sua volta il 2°, MARTIN GONZALEZ Nareme Juan reagiva sferrando un pugno al MASCHERA Denis».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 1° giugno 2021 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare le proposte di sanzione del Commissario Delegato;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti incolpati, affinché gli stessi si avvalessero della facoltà di far pervenire, entro il 14 giugno 2021, eventuali memorie difensive e documenti.

Tale facoltà è stata esercitata da tutti e tre i predetti incolpati, i quali hanno prodotto atti difensivi, acquisiti al fascicolo del procedimento.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. Le contestazioni mosse dalla Procura Federale nei confronti degli incolpati Denis MASCHERA, Nareme Juan MARTIN GONZALES e Fabio TESSARI, analiticamente descritte nel capo di incolpazione, riferiscono di comportamenti antisportivi dai medesimi perpetrati nel corso di una manifestazione agonistica, aventi una rilevante importanza anche e soprattutto sotto il profilo disciplinare.

Come si è avuto modo di appurare dal contenuto degli atti ufficiali della manifestazione di Campionato Italiano Motocross selettiva area nord (cod. NAZMX026), disputatasi il 30 maggio 2021 presso il crossodromo "Valle Scrivia" a Cassano Spinola (AL), e raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini affidategli, gli incolpati predetti, Denis MASCHERA, Nareme Juan MARTIN GONZALES e Fabio TESSARI (quest'ultimo risponde in questa sede a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 32 RMM), hanno posto in essere delle condotte tali da determinare la segnalazione innanzi a codesto G.S.N..

Risulta, invero, sufficientemente acclarato che, in occasione della citata manifestazione sportiva, il giorno 30.5.2021, alle ore 16.06, al termine della finale della 2^a manche della gara del relativo Campionato ed in regime di parco chiuso, è avvenuto un acceso diverbio tra il segnalatore Denis MASCHERA (nonché accompagnatore del pilota Fabio TESSARI) e il pilota GONZALES, durante il quale il primo ha sferrato un pugno al volto del secondo, minacciandolo, altresì, con un patente gesto di "*taglio alla gola*". Dopo di che, il GONZALES, nel reagire a tale situazione, ha, poi, "ricambiato" il proprio aggressore MASCHERA con un altro pugno; il tutto, in presenza di testimoni che hanno anche sottoscritto le proprie dichiarazioni sull'accaduto, allegate agli atti ufficiali di gara, di cui appresso.

Tale ricostruzione dei fatti è, comunque, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono - come è noto - dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame, quindi, possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico sia del MASCHERA, che del GONZALES. Di conseguenza, deve essere ritenuto responsabile anche il pilota TESSARI, che, a mente dell'art. 32 R.M.M., risponde in questa sede a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni perpetrate dal proprio accompagnatore, Denis MASCHERA, appunto.

II. Quanto sin qui dedotto, del resto, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie, atteso che le difese approntate da tutti gli incolpati non sono state in grado di scalfire l'impianto accusatorio.

La memoria difensiva del GONZALES è incentrata, innanzitutto, sulle circostanze precedenti alla perpetrazione delle condotte contestate, avendo lo stesso rilevato che - durante la gara - egli era stato "*violentemente colpito*" dal pilota TESSARI, rovinando, quindi, in pista e riportando diverse contusioni. Per questo motivo, al termine della gara, a seguito delle proprie rimostranze verso il TESSARI per il comportamento tenuto in pista, sarebbe stato colpito e minacciato dal MASCHERA, dal quale avrebbe cercato di divincolarsi "*agitando le mani*", indicando, altresì, i nominativi di testimoni che avrebbero potuto confermare tale ricostruzione. Ha, infine, aggiunto che il TESSARI stesso, durante le premiazioni, si sarebbe scusato con lui per il comportamento assunto in pista.

Il TESSARI, dal canto suo, ha evidenziato di non aver assistito all'alterco e che quanto accaduto gli era stato riferito dal proprio accompagnatore MASCHERA, dichiarandosi, altresì, "*dispiaciuto per l'accaduto*".

Il MASCHERA ha, invece, contestato la ricostruzione dei fatti così come delineata dalla Procura Federale, assumendo, nel contempo, di essere del tutto estraneo ai fatti contestatigli. Ha, infatti, asserito di: - aver "*alzato il braccio*" al solo scopo di difendersi dall'intuito "*fare minaccioso*" del GONZALES; - di aver "*parato il colpo*" di una tentata testata da parte di questi; - di essere caduto a terra e, quindi, di essere stato colpito proprio dal GONZALES con un calcio al ginocchio; di aver tentato di sistemare la mascherina danneggiatasi in seguito alla "*colluttazione*" e che quel gesto era stato malamente interpretato come quello "*del taglio alla gola*". Ha, poi, concluso, porgendo le proprie scuse per l'accaduto.

Le affermazioni che l'incolpato MASCHERA pone alla base della propria difesa non appaiono, però, attendibili: esse sono, difatti, sconfessate dalle dichiarazioni testimoniali dei due soggetti tesserati presenti ai fatti contestati e che, tra l'altro, si sono prodigati per sedare gli animi tra i "contendenti". Essi

descrivono con dovizia di particolari la sequenza degli eventi avvenuti nel parco chiuso a conclusione della gara in questione e riportano chiaramente la circostanza per cui è stato proprio il MASCHERA ad aggredire per primo il GONZALES e non il contrario, fermo restando che il medesimo GONZALES ha, comunque, reagito all'aggressione subita. Ora, in considerazioni di tali risultanze, nonché del valore probatorio fidefacente degli atti e rapporti ufficiali della gara di Cassano Spinola del 30 maggio 2021 (cod. NAZMX026), appare poco credibile la ricostruzione operata dal MASCHERA che ritiene di essere completamente estraneo alla vicenda *de qua*, che, invece, lui stesso ha contribuito a creare, atteso che, se non altro, il GONZALES, nell'occasione, ha ammesso quanto meno di "aver agitato le mani".

Quanto alle dichiarazioni del TESSARI, va osservato che esse sono frutto di *relata refero* e che, pertanto, non sono dirimenti nel caso che occupa, se non limitatamente alla manifestazione del proprio stato d'animo rispetto alle contestazioni che gli vengono mosse a titolo di responsabilità oggettiva.

III. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, gli incolpati Denis MASCHERA e Nareme Juan MARTIN GONZALES vanno ritenuti responsabili della violazione dell'art. 1 R.d.G., poiché hanno tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato. I comportamenti da questi assunti sul campo di gara, tra l'altro, oltre ad assumere una determinata importanza dal punto di vista disciplinare, mal si addicono a dei soggetti tesserati e licenziati, i quali dovrebbero avere una particolare contezza delle regole sportive, oltre che di quelle del vivere civile, tenuto conto che le condotte contestategli in questa sede appaiono rilevanti anche dal punto di vista penale.

IV. Le violazioni di cui si sono resi responsabili gli incolpati conducono all'applicazione nei loro confronti di una sanzione di natura inibitoria e che questo G.S.N. tenuto – comunque - conto della incensuratezza dei suddetti incolpati e dei segni di resipiscenza manifestati, ritiene equa nella misura di mesi

2 (due) di ritiro della tessera e della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., con fine sanzione per il 16 agosto 2021, così come ridotta di 1/2 ai sensi dell'art. 45.2 R.d.G., partendo dalla pena base di mesi 4 (quattro). La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dagli incolpati MASCHERA e GONZALES.

Nel contempo, anche all'incolpato Fabio TESSARI, quale soggetto ritenuto oggettivamente responsabile della condotta perpetrata dal proprio segnalatore-accompagnatore, ai sensi dell'art. 32 R.M.M., va applicata la sanzione inibitoria, seppure in misura ridotta (anche per l'atteggiamento di resipiscenza già assunto sul campo di gara) di ritiro della tessera e della licenza ex art. 29 R.d.G., per il periodo di giorni 7 (sette), con fine pena per il 23 giugno 2021.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, 42.4 e 80 del R.d.G., nonché l'art. 32 RMM, dichiara:

1) **MASCHERA Denis**, nato a Dolo (VE) il 19.5.1970 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "WALLABY TEX", con tessera n. 21230115 e licenza Fuoristrada amatoriale n. W02905;

2) **MARTIN GONZALES Nareme Juan**, nato a Santa Cruz de Tenerife (Spagna) il 20.1.1992 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "VEROLESE", con tessera n. 21210628 e licenza Fuoristrada n. X04189;

responsabili dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 2 (due), con fine sanzione per il 16 agosto 2021;

Nel contempo, dichiara:


3) **TESSARI Fabio**, nato a Padova il 14.3.1979 e residente in *omissis*, tesserato e licenziato 2021 con il M.C. "WALLABY TEX", con tessera n. 21228334 e licenza Fuoristrada n. W0002287G

responsabile dell'illecito contestatogli ai sensi dell'art. 32 RRM e, per l'effetto, gli applica la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per giorni 7 (sette), con fine sanzione per il 23 giugno 2021.

Depositata il 16 giugno 2021

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Maschera Denis;
- Martin Gonzales Nareme Juan;
- Tessari Fabio.
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Co. Re. Veneto;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.